

Carissimi Sigg. Ispettori e Direttori,

OGGETTO

—
Norme per le proposte all'Ascrizione, alla professione religiosa, alle S. Ordinazioni e per le accettazioni dei postulanti.

Si avvicina il tempo delle proposte per l'Ascrizione, per la Professione Religiosa, e per le Sacre Ordinazioni da effettuarsi nelle prossime vacanze autunnali. Nel desiderio di agevolare sempre più le pratiche occorrenti per tali proposte, ho creduto conveniente riassumere qui quanto già si venne raccomandando in proposito in varie circolari mensili, ed aggiungere quello che mi parve rimanesse ancora da farsi notare, affinché questi appunti possano servire di norma in simili occorrenze.

È da premettersi:

1° Ogni domanda dev'essere indirizzata dai candidati al proprio Direttore, il quale deve inviarla, munita del suo parere o di quello del Capitolo della Casa, secondo le circostanze, all'Ispettore, che alla sua volta la invierà al Capitolo Superiore accompagnata dal suo parere o dal voto della Commissione Ispettorale qualora occorra. Le domande che non passassero per questa via sarebbero considerate nulle, e come tali incapaci di essere presentate al Capitolo Superiore od alla Commissione Generale.

2° Le ammissioni al Noviziato ed alla Professione Religiosa, per via ordinaria, hanno luogo in occasione degli esercizi spirituali che si tengono intorno al mese di Settembre e in occasione di quelli che si tengono circa le feste Pasquali: le ammissioni alle S. Ordinazioni si fanno per le Quattro Tempora e pel Sabato Sotientes, (ad eccezione del Suddiaconato cui ordinariamente non si ammette che per le Tempora di Settembre). Fuori di questi tempi non si fanno ammissioni che in via eccezionale.

3° Tutte le proposte devono essere inviate al Capitolo Superiore circa due mesi prima dei tempi indicati al numero 2°. Quelle che giungessero dopo che il Capitolo Superiore avesse tenuto le riunioni in proposito, ordinariamente saranno trattemute e rimandate alle successive adunanze.

4° Tutte le proposte devono essere fatte su fogli separati, e non mai nel corpo di una lettera in cui si tratti di altro. Quelle poi per le quali sonvi moduli appositamente stampati, si facciano sui medesimi.

Ciò premesso:

A) PROPOSTE ALL'ASCRIZIONE — Almeno un mese prima dell'epoca degli esercizi spirituali ogni Direttore o per sè o per mezzo del Catechista faccia di conoscere quali de' suoi alunni della quarta o della quinta ginnasiale, o dei figli di Maria del 3° corso, abbiano qualche desiderio di far parte della nostra Pia Società: dia privatamente un piccolo esame di vocazione, e consultatosi cogli altri Superiori sulle loro qualità morali e sulla con-

venienza o meno di ammetterli, esorti quelli che crede idonei a prendere parte a detti esercizi per consolidare la propria vocazione. La medesima cosa faccia il Direttore per gli artigiani che fossero al termine del loro tirocinio, e per tutti gli altri aspiranti, chiunque essi siano, i quali terminano la loro prima prova.

Chi pertanto desidera prendere parte agli esercizi spirituali per studiar meglio ed assicurare la propria vocazione, deve farne domanda per iscritto al proprio Direttore e recarvisi munito dei seguenti documenti: a) Lettera di domanda del candidato al proprio Direttore: b) fedeli di nascita, battesimo e di cresima: c) attestato del Direttore sulla sua buona condotta: d) altro attestato degli studi fatti nel quale sia precisata la classe frequentata e l'esito degli esami; e per gli artigiani di compiuto tirocinio nella propria arte, giusta il disposto dell'art. 565 delle nostre Deliberazioni: e) se è possibile porti anche le Lettere Testimoniali prescritte dal decreto **Romani Pontifices** (1).

Nei primi giorni degli esercizi spirituali l'Ispettore raccoglierà i documenti degli aspiranti, e giusta il Decreto **Regulari Disciplinae** li consegnerà ad almeno tre membri della Commissione Ispettorale perchè li esaminino. Quindi negli ultimi giorni degli stessi esercizi, radunata detta Commissione, chiamerà i candidati per l'esame, eseguendo quanto è prescritto in quel decreto ridotto in pratica per noi nell'Opuscolo « **Norme per l'esecuzione del Decreto Regulari Disciplinae** ».

B) PROPOSTE ALLA PROFESSIONE RELIGIOSA. — a) Gli ascritti che desiderano emettere i voti triennali ed i professi triennali che hanno da rinnovarli: — 1°) Devono fare domanda per iscritto al proprio Direttore. 2°) Il Direttore avute le domande adunerà il Capitolo della sua casa e ne farà la votazione segreta. 3°) Fatta la votazione, il Direttore redigerà una relazione, notando specificatamente quanti furono i votanti, quanti i voti affermativi e quanti i negativi, esponendo anche i suoi apprezzamenti particolari e, quegli schiarimenti che credesse opportuni relativamente a ciascun postulante. Manderà quindi la domanda del candidato con la suddetta relazione all'Ispettore, il quale appostovi il suo voto affermativo o negativo con quelle note dichiarative che crede opportune, invierà tutto al Direttore Spirituale della Pia Società.

b) Quelli che, terminando la prova dei voti triennali, desiderano emettere i voti perpetui: — 1°) Devono fare domanda per iscritto al proprio Direttore, il quale radunate le domande dei singoli richiedenti le invierà senz'altro all'Ispettore. 2°) L'Ispettore per sè o per un altro Sacerdote delegato, (il quale potrebbe anche essere il Direttore medesimo) esaminerà nelle singole case i candidati, ascolterà segretamente le deposizioni che venissero fatte, e radunerà i membri del capitolo locale per la votazione segreta, redigendo poscia analoga relazione. Eseguirà quindi quanto è prescritto nell'opuscolo « **norme per l'esecuzione del Decreto Regulari Disciplinae** ».

C) PROPOSTE ALLE S. ORDINAZIONI — I candidati alle S. Ordinazioni devono: 1°) fare domanda per iscritto al proprio Direttore. — 2°) Il Direttore, avute le domande, trattandosi dell'ammissione al Suddiaconato ed al Presbiterato, terrà capitolo, farà votazione segreta, redigerà relazione secondo il modulo appositamente stampato, e manderà la domanda, il voto ottenuto nello scrutinio e la relazione all'Ispettore. Trattandosi invece della Tonsura, degli Ordini Minori e del Diaconato è sufficiente che il Direttore, avuta

(1) Quelli che non possono portare le Lettere Testimoniali devono essere muniti almeno delle altre carte.

la domanda, e preso consiglio coi principali Superiori, mandi la domanda col suo parere all'Ispettore, il quale invierà ogni cosa al Direttore Spirituale della Congregazione, munita del proprio parere.

A compimento di questo soggetto giudico opportuno aggiungere qui alcune altre norme.

1° Ciascun Direttore procuri di presentare le Dimissorie alla Curia Vescovile almeno quindici giorni prima delle sacre Ordinazioni, affinché vi sia tempo per fare le dovute pratiche.

2° Qualora il proprio Vescovo non tenesse le S. Ordinazioni si possono fare le pratiche presso qualunque altro Vescovo: ma in questo caso oltre le dimissorie che si saranno ritirate dalla propria Curia, bisogna presentare anche un attestato in cui si dichiara che il proprio Vescovo, per quelle determinate tempora, non tiene Ordinazioni.

3° È prescritto dal Sacro Concilio di Trento che, in precedenza alle Ordinazioni del Suddiaconato, del Diaconato, e del Presbiterato, tutti i candidati attendano regolarmente per dieci giorni agli Esercizi Spirituali. Sarà perciò conveniente che ogni Ispettore designi una casa della sua ispezione, dove, sotto la sua immediata sorveglianza, o quella di un suo delegato, gli Ordinandi abbiano comodità di attendere regolarmente a' detti esercizi. Quando, o pel numero degli esercitandi, oppure per la mancanza di predicatori, non è comodo fare gli esercizi nel modo solito a farsi da noi, questi si facciano privatamente secondo il metodo di S. Ignazio, spiegato in tanti libri adatti, ed il frutto non sarà minore (1).

4° Gli ammessi al Suddiaconato, prima di cominciare gli esercizi Spirituali, devono subire un accurato esame sulla recita del breviario; gli ammessi al Presbiterato sulle Cerimonie per la Celebrazione della Santa Messa e sulle parole da sapersi a memoria. Quelli che fossero trovati insufficientemente preparati si rimandino ad altro tempo, perchè disturba assai il buon andamento degli Esercizi spirituali, la recita del breviario in comune per chi non ha imparato prima a recitarlo, e specialmente l'apprensione che uno prova nel doversi in quel tempo preparare per le Sacre Cerimonie della Messa.

5° Appena uno viene ordinato si riempia debitamente la pagella d'ammissione e la si rimetta all'Ispettore, il quale, riportati che abbia i dati sui registri dell'Ispettoria, la invierà al Direttore Spirituale. È da notare che non si potrebbero inviare le dimissorie se dai nostri registri non risulta avere il candidato ricevuto l'Ordine precedente.

6° Infine per gli Ordinandi che fanno gli esercizi a Valsalice o ad Avigliana è necessario notare con precisione quanto già si disse sopra, che cioè tutti quelli il cui Vescovo Ordinario non tiene Ordinazioni in quel tempo, devono venire muniti di un'attestazione della Curia Diocesana in cui si dichiara, che il proprio Vescovo non tiene le Sacre Ordinazioni. La dichiarazione che il Vescovo non ha difficoltà perchè il Candidato venga ordinato dall'Ordinario di Torino, non è sufficiente per poter presentare le dimissorie a questa Curia Arcivescovile.

A compimento della presente circolare giudico opportuno riportare qui quanto già si notò nella circolare del 30 dicembre 1901, circa l'ammissione degli Aspiranti nelle case della nostra pia Società:

(1) Da varii anni questo metodo si pratica qui con frutto per gli Ordinandi che prendono il Diaconato od il Presbiterato a Natale, a Santes ad alla Trinità. Si stabilì a questo fine la casa di Avigliana, e quivi si adattano a noi gli esercizi di S. Ignazio. Si adopera il P. Vigitello per le meditazioni: per le istruzioni chi dirige gli esercizi fa una conferenza: per l'altra istruzione si adopera S. Alfonso, « Selva di materie predicabili ai sacerdoti »; per lettura spirituale si leggono le Regole, il Mach « Tesoro del Sacerdote » o il Millet, « Gesù vivente nel Sacerdote », od altro autore. Gli esercizi fatti in questo modo riescono benissimo, purchè vi sia il perfetto raccoglimento e silenzio.

E 2290206

- 4 -

Affinchè le accettazioni degli Aspiranti procedano secondo i Ss. Canoni e con sicurezza di procurare il bene della nostra Pia Società e la salute delle anime, sono da seguirsi le seguenti norme pratiche:

A) PEI SACERDOTI. - *Quando un sacerdote facesse domanda di entrare nella nostra pia Società, anzitutto si richieda una **Lettera commendatizia** del proprio Vescovo. In pari tempo si scriva al Vescovo, chiedendo **in via confidenziale** notizie sul postulante, specie sulla sua condotta morale, sul suo carattere e sulla sua abilità. Solo quando le notizie confidenziali sono soddisfacenti si manda al Sacerdote lettera di accettazione alla prima prova, indicando che porti le **Lettere Testimoniali**.*

B) PEI CHIERICI E PER GLI ASPIRANTI AL CHIERICATO. - *Non si stabilisca alcuna condizione di accettazione se prima il postulante non abbia inviato questi documenti: a) fedì di nascita - Battesimo e di Cresima; b) attestato di buona condotta dal Parroco e dal Rettore del Seminario, se il candidato è già chierico (che se egli stette pure in altri Istituti, si domandi anche l'attestato di buona condotta dal Superiore dei medesimi); c) attestato degli studi fatti; d) attestato medico di buona costituzione fisica; e) Lettere Testimoniali secondo le prescrizioni del decreto « **Romani Pontifices** » delli 25 gennaio 1848.*

*Mentre il candidato si provvede dei soprascritti documenti, l'Ispettore richieda dal Parroco o dal Rettore del Seminario **notizie confidenziali**, la qual richiesta non si deve tralasciare ancorchè il postulante venisse raccomandato da persone influenti, e queste dessero le migliori informazioni sul suo conto. Solo quando i documenti sono in regola, e le notizie confidenziali sono rassicuranti, si possono combinare le condizioni di ammissione, giusta il foglio appositamente stampato (1).*

C) PER GLI ASPIRANTI COADIUTORI. - *Si richiedano: a) fedì di nascita - Battesimo e di Cresima; b) attestato di buona condotta e di frequenza ai SS. Sacramenti dal Parroco, al quale conviene domandare anche notizie confidenziali; c) attestato medico di buona costituzione fisica; d) fedina criminale per quei postulanti i quali hanno compiuto 18 anni di età.*

Bisogna star bene attenti a non compromettere mai, neanche indirettamente, le persone che hanno comunicato notizie confidenziali; coloro poi i quali furono già professi in altri Ordini Religiosi, non si ammettano senza autorizzazione speciale del Rettor Maggiore, autorizzazione da chiedersi nei singoli casi.

Se si osserveranno con precisione queste norme, le nostre cose procederanno con maggior ordine, con soddisfazione comune, ed anche con maggior vantaggio della nostra Pia Società.

Che il Signore ci aiuti a corrispondere sempre meglio alle grazie che continuamente ci comparte. Non dimenticate nelle vostre orazioni il

Vostro Aff.mo in Corde Jesu

Sac. **GIULIO BARBERIS**

Pro-Dirett Spir.

TORINO, 2 Luglio 1902.

(1) *Gli Ispettori che abbisognassero di questi fogli ne possono fare domanda.*

2-7-02